COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 159 = 8.4
Data 3 GEN. 2012

Comune di Vicenza

Oggetto: **ordinanza per la determinazione degli orari degli esercizi pubblici, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività particolari** (pgn.15520 del 4 marzo2011 – pg.16093 del 8 marzo 2011 – pgn.26440 del 15 aprile 2011 - *TESTO AGGIORNATO)*

IL SINDACO

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTA la legge regionale n° 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (di seguito indicata, per brevità, "legge");
VISTO l'atto d'indirizzo del Consiglio comunale specificatamente votato nell'ambito della discussione sulla delibera di approvazione del "Piano di zonizzazione acustica" nella seduta del 23 febbraio 2011;
RITENUTO di porre alcune modifiche alla precedente ordinanza del 18 ottobre 2007 in materia di orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alla luce delle esigenze manifestate nel frattempo dai gestori e tenendo conto anche del contesto socio - economico della realtà locale e delle esigenze della popolazione, che mutano in relazione all'evolversi dello stile di vita e delle abitudini, in particolare della popolazione più giovane;
CONSIDERATE le esigenze di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e di tutelare la quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, che, in mancanza di una disciplina organica, potrebbero essere pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso i pubblici esercizi e le altre attività (artigianali, di pubblico spettacolo, ecc.);
RITENUTO di dover perseguire il miglioramento del servizio in funzione degli utenti, nel rispetto delle suddette esigenze, nonché delle disposizioni in tema di inquinamento acustico e ambientale e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
SENTITE le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative e a livello regionale;

ORDINA

con decorrenza immediata, che gli orari di apertura e di chiusura delle seguenti attività ubicate sul territorio comunale siano fissati come segue:

ART. 1 - ESERCIZI IN CUI LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON E' EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

1. L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le 5 antimeridiane e le 2 del giorno successivo, con un minimo obbligatorio di 5 ore e un massimo di 20.
2. L'esercente sarà autorizzato dal Comune a prorogare la chiusura fino alle ore 3 del giorno successivo nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, a condizione che il locale sia ubicato all'interno delle zone classificate dal Piano di Classificazione Acustica nelle classi 5^ e 6^ e che l'attuale gestione:

- nei 12 mesi precedenti non sia mai stata sanzionata per inosservanza dell'orario di chiusura, nonché ai sensi dell'art. 91 del Regolamento di Polizia Urbana per atti contrari alla pubblica quiete, e non sia mai stata denunciata dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art. 659 del Codice penale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- autocertifichi di non essere stata destinataria di provvedimenti specifici in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico o concernenti reati riguardanti le sostanze stupefacenti o psicotrope e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni o ad ubriachi;

- abbia presentato al Comune di Vicenza idonea valutazione di impatto acustico (redatta secondo le linee guida della delibera del direttore generale dell'Arpav n° 3 del 29 gennaio 2008), che evidenzia il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e in particolare del regolamento di cui al Dpcm n° 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", nonché dei valori limite assoluti, fissati dal Piano di Classificazione Acustica comunale per la specifica zona.

3. Nel caso in cui il locale sia ubicato nelle classi 3^ e 4^, la proroga potrà essere concessa alle stesse condizioni, previa acquisizione di specifici pareri del Comando di Polizia Locale e del Settore Ambiente.
4. La prima autorizzazione sarà rilasciata in via sperimentale per il periodo di tre mesi e potrà essere rinnovata fino a dodici mesi. Successivamente, si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno ma potrà essere revocata in ogni momento, nel caso in cui il locale (anche per gli schiamazzi o il comportamento della clientela) diventi fonte di disagio e di disturbo per i residenti e il gestore sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 91 del Regolamento di Polizia Urbana per atti contrari alla pubblica quiete oppure segnalato dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 del Codice penale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone oppure qualora si sia verificato il superamento dei limiti previsti per la classe acustica della zona di appartenenza.

ART. 2 - SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E LOCALI CON PREVALENZA DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

1. Per le attività ubicate all'interno delle zone classificate dal Piano di Classificazione Acustica nelle classi dalla 1^ alla 4^ l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le 15 pomeridiane e le 24, con un minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere. L'attività dovrà svolgersi in maniera continuata.
2. Per i locali già esistenti alla data d'entrata in vigore della presente ordinanza, tale limitazione d'orario dovrà essere adottata entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Per le attività ubicate all'interno delle zone classificate dal Piano di Classificazione Acustica nelle classi 5^ e 6^ l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le 15 pomeridiane e le 4 del giorno successivo senza specifico apposito atto autorizzatorio, con un orario minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere e un massimo di 12. L'attività dovrà essere continuata e l'apertura non potrà essere effettuata oltre le ore 22.

ART. 3 - SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PUNTI DI VENDITA AVENTI COME ATTIVITA' PRINCIPALE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO PUBBLICI (NEGOZI DI GIOCO, SALE BINGO, AGENZIE PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE, ESERCIZI DEDITI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 C. 6 DEL TULPS, ECC.)

1. Il gestore delle sale pubbliche da gioco, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del Tulps, determina l'orario nella fascia compresa tra le 9 antimeridiane e le 2 del giorno successivo, con un minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere e un massimo di 15.
2. I gestori dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (negozi di gioco, sale Bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps, ecc.), autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Tulps, non potranno esercitare l'attività per più di 20 ore al giorno e dovranno cessarla entro le ore 2. L'eventuale proroga fino alle ore 4 potrà essere concessa sulla base di quanto già previsto all'art. 1 per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago.

ART. 4 - ARTIGIANI DEL SETTORE ALIMENTARE, CHE PROVVEDONO ALLA VENDITA DEI BENI DI PRODUZIONE PROPRIA NEI LOCALI DI PRODUZIONE O ADIACENTI, GELATERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE E PASTICCERIE, NONCHÉ GLI ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI BEVANDE

1. L'esercente determina l'orario nelle forme previste per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non e' effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, di cui all'art.1 c. 1 della presente ordinanza.

ART. 5 - ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI A ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITÀ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTE AI SENSI DI LEGGE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PERMANENTI O TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO E SVAGO O DI PUBBLICO SPETTACOLO, ANCHE CONGIUNTAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'orario è determinato nella fascia compresa tra le 9 antimeridiane e le 2 del giorno successivo.

ART. 6 - DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

1. Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario della presente ordinanza.
2. Con apposito provvedimento, il Sindaco potrà stabilire ulteriori deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione per altri periodi dell'anno, anche ai sensi dell'art. 19 della L. R. n° 29/2007.

ART. 7 - CASI DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI *(Disapplicato con ordinanza n. 22440 del 15 aprile 2011)*

1. Per ragioni di inquinamento acustico, o pure nel caso in cui l'attività imprenditoriale costituisca fonte di disturbo ripetuta alla quiete pubblica, anche in conseguenza e a causa dell'assembramento e del comportamento delle persone presenti all'esterno del locale, per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, o comunque per ragioni di interesse pubblico, il Sindaco può disporre, con atto motivato e urgente rivolto a persone determinate, limitazioni permanenti e/o temporanee agli orari di apertura al pubblico, anche in considerazione della zona in cui è ubicato l'esercizio, ai sensi dell'art. 54 del Tuel.
2. Motivate richieste da parte del gestore di revisione, sospensione o revoca del suddetto provvedimento sindacale potranno essere valutate se accompagnate da garanzie in merito alla effettiva riduzione del disturbo arrecato alla quiete pubblica.

ART. 8 - ORARI DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI *(Disapplicato con ordinanza n. 22440 del 15 aprile 2011)*

Gli intrattenimenti musicali effettuati all'interno degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non e' effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago dovranno limitarsi alla diffusione di musica c.d. "di compagnia" (cioè della musica di sottofondo non prevalente sul vociare delle persone, con carattere marginale ed accessorio rispetto all'attività di pubblico esercizio) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 21 settembre 2007, n. 29, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 91, del Regolamento Locale di Polizia Urbana.".

ART. 9 - ORARI DEI PUBBLICI SPETTACOLI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEL PUBBLICO ESERCIZIO *(Disapplicato con ordinanza n. 22440 del 15 aprile 2011)*

1. L'attività temporanea di pubblico spettacolo nel pubblico esercizio ha uno sviluppo temporale limitato e/o determinato dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. Non sono da includersi fra le attività temporanee quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.
2. L'attività di pubblico spettacolo deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 68 del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con RD n. 773/1931, e deve essere svolta nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di inquinamento acustico fino alle ore23.30 all'interno del locale, previa presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, dimostrando di r ispettare la normativa in

materia di inquinamento acustico, in particolare il DPCM 16 aprile 1999 n° 215 e i valori limite assoluti fissati dal Piano di Classificazione Acustica comunale per la specifica zona. L'area a plateatico potrà essere utilizzata esclusivamente fino alle ore 23, a condizione che gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali siano eseguiti in modalità acustica o unplugged, dove l'utilizzo di apparati di amplificazione sia di tipo minimale (esempio per la voce).
3. L'autorizzazione per pubblici spettacoli all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi può essere consentita fino a un numero massimo di eventi complessivi per singolo locale non superiori ai 20 annui, con un limite di 2 settimanali.
4. I pubblici esercizi ubicati all'interno delle zone classificate dal Piano di Classificazione Acustica nelle classi 5^ e 6^, e che dimostrino il rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dal c. 2, possono svolgere l'attività temporanea di pubblico spettacolo fino alle ore 24 all'esterno del locale, e fino a 1 ora prima dell'orario di chiusura all'interno, per un numero complessivo di eventi per singolo esercizio non superiore ai 50 annui, con un massimo di 4 settimanali, alle condizioni del c. 2.
5. Nel caso in cui il pubblico esercizio abbia ricevuto un verbale sanzionatorio per inosservanza delle prescrizioni di sicurezza oppure 2 o più verbali per inosservanza dell'orario massimo di chiusura e/o ai sensi dell'art. 91 del Regolamento di Polizia Urbana per atti contrari alla pubblica quiete oppure sia stato segnalato dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 del Codice penale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone oppure qualora si sia verificato il superamento dei limiti previsti per la classe acustica della zona di appartenenza, l'autorizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 sarà revocata e non sarà più concessa per i successivi 6 mesi.
6. Il Sindaco su richiesta motivata può concedere specifiche deroghe.

ART. 10 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, come definiti dalla normativa regionale, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

ART. 11 - PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1 lettera i) della legge si deve svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo. A tali attività non si applicano le norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge.
2. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all'art. 18 della legge.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal Comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.
4. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge non si applicano: nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali; nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge; nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei

propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

ART. 12 - SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati. L'eventuale modifica è previamente comunicata al Comune.
2. La scelta dell'orario deve essere nuovamente comunicata in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso o di trasferimento in altra sede al momento della presentazione della relativa domanda o SCIA o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
4. L'orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne nel caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata.
5. L'esercente osserva l'orario prescelto e può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande fino a trenta minuti prima dell'orario di chiusura. All'ora stabilita per la chiusura deve cessare ogni attività di somministrazione e accessoria e deve essere effettuato lo sgombero del locale.
6. Nel caso in cui l'orario di apertura, in talune zone, si concentri abitualmente solo in alcuni periodi della giornata, e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, con la procedura prevista dall'art. 18 c. 1 della legge, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

ART. 13 - DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

1. E' consentito all'esercente posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera fino a un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito.
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

ART. 14 - CHIUSURA SETTIMANALE E FERIE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana.
2. La scelta del giorno o dei giorni o della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di domanda di apertura di un nuovo esercizio, che di SCIA per subingresso o trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività o prima del rilascio dell'autorizzazione per la nuova apertura.
4. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico il periodo di chiusura scelto (ferie) mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 15 - CARTELLO ORARIO

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio.
2. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai 30 giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 17 - VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO MASSIMO DI CHIUSURA

1. Ai sensi dell'art. 32 c. 5 e 7 della L. R. n° 29/2007, in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura, il Comune, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
2. Ai fini dell'applicazione, in caso di 2 violazioni sarà adottato un primo provvedimento di sospensione dell'attività per 2 giorni. In caso di ulteriori e successive violazioni, il periodo sarà di volta in volta aumentato di 2 giorni fino alla sospensione massima di 7.

ART. 18 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, o sia già previsto e sanzionato da una norma specifica, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, secondo le modalità previste dalla legge n° 689/1981.
2. In caso di violazioni ripetute nell'arco di un anno, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti amministrativi di cui all'art. 7 del presente provvedimento.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Tutte le precedenti disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.

INVIA

copia:

- All'Ufficio dei messi per l'affissione all'albo pretorio e alle bacheche comunali;
- All'Ufficio stampa per la diffusione tramite i mezzi di comunicazione di massa;
- Alle Associazioni di categoria;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Questura di Vicenza;
- Ai Carabinieri, Compagnia di Vicenza;
- Alla Guardia di Finanza.

IL SINDACO
Achille Variati